



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Cuneo

DECRETO LEGGE 21.9.2021 N.127

recante *“Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening”*

**PROCEDURA PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE
DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19, C.D. GREEN PASS**

1. Scopo

La presente procedura è adottata in adempimento di quanto previsto dall’art. 9-*septies*, comma 5, del D.L. n. 52/2021, introdotto dal D.L. n. 127/2021 e disciplina le modalità di svolgimento delle verifiche delle certificazioni verdi COVID-19, c.d. *green pass*, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro.

2. Datore di lavoro

Ai fini della presente procedura, datore di lavoro di questo Ufficio giudiziario è il Procuratore della Repubblica.

3. Ambito di applicazione

La presente procedura si applica a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa presso questa sede giudiziaria e nei locali di via Bassignano, anche sulla base di contratti esterni, ivi compresi i lavoratori autonomi e i collaboratori non dipendenti.

4. Validità

La presente procedura ha decorrenza dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021.

5. Certificazione oggetto del controllo

Il controllo avviene attraverso:

1. le certificazioni verdi COVID-19 (art. 9, co. 2 del DL n. 52/2021) ottenute a seguito di vaccinazione, guarigione dal COVID19 ed esito negativo di test antigenico o molecolare, quest'ultimo anche mediante campione salivare. La certificazione può essere esibita in formato cartaceo (ove verificabile) o digitale su supporto informatico in possesso del lavoratore;
2. le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 di cui alle Circolari del Ministero della Salute 4 agosto 2021, 5 agosto 2021 e 25 settembre 2021. La certificazione può essere esibita in formato cartaceo (ove verificabile) o digitale su supporto informatico del lavoratore;
3. le certificazioni dichiarate equivalenti dal Ministero della Sanità alla certificazione verde COVID-19.

6. Sistema di controllo

Il controllo del possesso della certificazione verde COVID-19 o di una certificazione equivalente ammessa dalla legge, compresa quella di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 presso questo Ufficio avviene:

- quotidianamente, all'ingresso e in forma massiva da parte del personale dedicato:
 - sul personale dipendente al momento dell'accesso
 - sui dipendenti di altri datori di lavoro presenti nella sede giudiziaria e delle ditte esterne, controllati al momento del loro accesso ai luoghi di lavoro
 - sugli altri soggetti per cui è disposto il controllo (quali visitatori, partecipanti a incontri e congressi e comunque non utenti dei servizi dell'Ufficio);
- solo in via residuale e in caso di necessità (quale l'ipotesi del guasto degli apparecchi destinati ai controlli all'ingresso) si procederà al controllo a campione e sarà oggetto di controllo **almeno il 20%** della popolazione lavorativa presente individuata in maniera omogenea con un criterio di rotazione. I controlli saranno effettuati durante l'intero orario di apertura. Tale controllo a campione sarà effettuato dal Responsabile dell'Ufficio del Personale formalmente incaricato dal Datore di lavoro per la sede giudiziaria e dai Responsabili delle Aliquote di p.g. per i locali di via Bassignano;

7. Processo di controllo

A) Controlli

I controlli sono effettuati in presenza al momento dell'accesso presso questa sede giudiziaria e presso i locali di via Bassignano e delle attività di verifica verrà redatto apposito verbale (cfr.allegato) da parte dei soggetti incaricati di seguito indicati. Il verbale è redatto sia ai fini della gestione del rapporto di lavoro che ai fini dei controlli da parte della pubblica autorità.

B) Comunicazione delle assenze per mancanza di green pass

Il possesso del *green pass* valido o la sua mancanza possono incidere profondamente sulle scelte organizzative dell'Ufficio e anche provocare problemi organizzativi e danni economici.

Al fine, quindi, di organizzare adeguatamente le attività, a tutti i lavoratori è richiesto di comunicare settimanalmente tramite e-mail (salvo ipotesi organizzative particolari che richiedono un maggior preavviso e che saranno preventivamente indicate, es. trasferte) al Responsabile dell'Ufficio del Personale o al Responsabile dell'Aliquota di p.g. di riferimento gli eventuali periodi nei quali non saranno in possesso del *green pass*.

Le comunicazioni pervenute saranno considerate ai fini dell'organizzazione delle attività, quindi, si presume che i lavoratori che non avranno effettuato la predetta comunicazione saranno, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, sempre in possesso della certificazione verde COVID-19, che sarà comunque controllata.

Per il giorno/giorni indicato/i nella predetta comunicazione, il lavoratore è considerato assente ingiustificato e non viene retribuito fino alla presentazione di un green pass valido. Egli, tuttavia, mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non subisce sanzioni disciplinari.

8. Esiti del controllo

A) In caso di controlli all'ingresso

Il controllo con **esito positivo** consente l'accesso nel luogo di lavoro.

Il controllo con **esito negativo** (mancato possesso di certificazione valida, mancata esibizione, possesso di certificazione non valida) non consente l'accesso nel luogo di lavoro e determina l'avvio del procedimento di accertamento e contestazione da parte del verificatore, il quale registrerà il fatto su apposito modello (cfr.allegato), consegnandone copia al delegato responsabile dell'Ufficio del Personale e/o ai Responsabili delle Aliquote di p.g. per gli adempimenti di conseguenza. In questi casi, il lavoratore è considerato assente ingiustificato e non viene retribuito. Egli, tuttavia, mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non subisce sanzioni disciplinari. È fatta salva la possibilità del lavoratore di presentare in qualsiasi momento la certificazione necessaria per l'accesso ai luoghi di lavoro.

In caso di lavoratore con contratto esterno, il controllo con esito negativo (mancato possesso di certificazione valida, mancata esibizione, possesso di certificazione non valida) non consente l'accesso nel luogo di lavoro e del fatto potrà essere/verrà informato il rispettivo datore di lavoro. Inoltre, del fatto verrà redatto apposito verbale.

B) In caso di controlli all'interno del luogo di lavoro

Il controllo con **esito positivo** consente la permanenza nel luogo di lavoro.

Il controllo con **esito negativo** (mancato possesso di certificazione valida, mancata esibizione, possesso di certificazione non valida) non consente la permanenza nel luogo di lavoro e determina l'avvio del procedimento di accertamento e contestazione da parte del verificatore, il quale registrerà il fatto su apposito modello (cfr.allegato), consegnandone copia al lavoratore e al datore di lavoro per gli adempimenti di conseguenza. In questi casi, il lavoratore è considerato assente ingiustificato, non viene retribuito ed è soggetto a sanzioni disciplinari. Inoltre, gli atti relativi alla violazione dell'obbligo di certificazione saranno trasmessi al Prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

In caso di lavoratore con contratto esterno, il controllo con esito negativo (mancato possesso di certificazione valida, mancata esibizione, possesso di certificazione non valida) non consente la permanenza nel luogo di lavoro e potrà essere/verrà informato il rispettivo datore di lavoro. Inoltre, del fatto verrà redatto apposito verbale (cfr.allegato) e gli atti relativi alla violazione dell'obbligo di certificazione saranno trasmessi al Prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

9. Soggetti incaricati dei controlli

Gli incaricati della verifica all'ingresso, individuati con atto formale sono le Guardie particolari Giurate dipendenti della spa Allsystem, incaricata del servizio di vigilanza delle sedi giudiziarie.

Incaricati dell'accertamento e contestazione delle violazioni sono, rispettivamente, la dr.ssa Simona Grosso, Responsabile dell'Ufficio del Personale, quanto ai dipendenti amministrativi, i Responsabili delle Aliquote di p.g. quanto al personale delle medesime. Gli stessi sono responsabili delle verifiche a campione all'interno dell'Ufficio e dei conseguenti atti:


incaricati verifica all'ingresso		Incaricati dell'accertamento e contestazione delle violazioni all'ingresso e della verifica, accertamento e contestazioni delle violazioni all'interno degli uffici	
Lino Barale Mattia Berardengo Antonio Capasso Rocco Chinni Nazmi Cufe Giacomo De Lisa Efsio Frau Walter Grosso Enrico Lamberti Davide Lingua Giulia Martini Massimiliano Martini Domenico Salvatore Mascia Luigi Pappadia Corrado Pellegrino Davide Prandi Michele Quaggio Salvatore Romito Ivan Serri Fulvio Silvestro Paola Tamburrano Fabrizio Venneri	Servizio Vigilanza	Dr.ssa Simona Grosso per i dipendenti amministrativi. Ciascun Responsabile delle Aliquote di p.g. per il personale di p.g.	Responsabile Ufficio del Personale
Gli atti relativi alla violazione dell'obbligo di certificazione saranno poi trasmessi dal Responsabile Ufficio del Personale quanto ai dipendenti amministrativi e dai Responsabili Aliquote p.g. quanto al personale delle Aliquote al Prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.			

10. Documentazione

La documentazione (il modello e i verbali di controllo) sono custoditi presso l'Ufficio del Personale.

Del presente atto viene data comunicazione formale all'intero personale e ne viene data pubblicità mediante pubblicazione nel sito della Procura sia in prossimità degli accessi, anche a beneficio di chiunque per motivi di lavoro faccia ingresso nella sede giudiziaria.

Cuneo, 13 ottobre 2021.


Il Procuratore
Onelio Dodero



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Cuneo

DECRETO LEGGE 21.9.2021 N.127

recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening”

**Individuazione dei soggetti incaricati dell'accertamento
della contestazione delle violazioni degli obblighi all'ingresso**

e

incaricati della verifica, dell'accertamento e della contestazione degli obblighi sul posto di lavoro e di cui all'art. 9 quinquies commi 6 ss. DL n. 52/2021

Il Procuratore, in qualità di datore di lavoro e capo dell'Ufficio Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo

PREMESSO CHE

1. l'articolo 1, comma 1, del D.L. 21 settembre 2021, n. 127 che, con l'introduzione dell'articolo 9-quinquies nel D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ha esteso a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluso il personale delle amministrazioni, l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) di cui all'articolo 9, comma 2, del predetto decreto, quale condizione per l'accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa. Tale obbligo è escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;
2. il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19. In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita – a prescindere da quale ne sia l'origine – non autorizza in alcun modo l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro;
3. i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto dei predetti obblighi;

4. entro il 15 ottobre 2021, i datori di lavoro individuano con atto formale i soggetti incaricati della verifica del possesso ed esibizione, a richiesta, della certificazione verde COVID-19 e atti equiparati;
5. in data odierna il sottoscritto ha adottato la “*Procedura per l’organizzazione delle verifiche delle certificazioni verdi COVID-19, c.d. green pass*”,

con il presente atto, il sottoscritto

INDIVIDUA

La dr.ssa Simona Grosso, quale Responsabile dell’Ufficio del Personale
L’Isp.S. Massimo Pellegrino, quale Responsabile dell’Aliquota di PdS
Il Lgt. Carlo Cappellino, quale Responsabile dell’Aliquota dei CC.
Il Lgt. Gennaro Folino, quale Responsabile dell’Aliquota della Gdf

quali “*soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni all’ingresso del posto di lavoro*” in merito al possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19 e di all’art. 9-quinquies del DL n. 52/2021 (di seguito: “Soggetti Incaricati”), nonché di “*soggetti incaricati della verifica, dell’accertamento e della contestazione delle violazioni sul posto di lavoro*” in merito al possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19, rispettivamente:

- la dr.ssa Simona Grosso quanto al personale amministrativo
- ciascuno dei Responsabili delle Aliquote di p.g. quanto al personale di riferimento

conferendo loro tutti i poteri necessari per l’assolvimento degli obblighi di legge ed, in particolare, il potere di svolgere le attività di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 o delle certificazioni equipollenti, compresa quella di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 nel rispetto della “*Procedura per l’organizzazione delle verifiche delle certificazioni verdi COVID-19, c.d. green pass*”, L’esecuzione delle attività di verifica, accertamento e contestazione di violazione degli obblighi comporterà per i Soggetti Incaricati un trattamento di dati personali di cui l’Ufficio è Titolare. Pertanto, con il presente atto, il sottoscritto, munito dei necessari poteri, designa, altresì, ciascun Soggetto Incaricato, allo svolgimento dei trattamenti dei dati personali connessi all’esercizio del presente incarico ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del D.Lgs n. 196/2003 e fornisce agli stessi Soggetti Incaricati le seguenti istruzioni operative per l’esecuzione dei predetti controlli.

Le attività di verifica:

- sono consentite esclusivamente per controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione verde COVID-19 o della certificazione equipollente, compresa quella di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, e per conoscere le generalità dell’intestatario;
- devono svolgersi nel pieno rispetto della riservatezza e della dignità del soggetto controllato;
- devono essere effettuate secondo la procedura recante: “*Procedura per l’organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde COVID-19*”
- non è consentito richiedere, né preventivamente, né successivamente alla verifica, copia delle certificazioni da controllare ovvero controllate. Inoltre, le attività di verifica non comportano, in alcun caso, la raccolta dei dati contenuti nella certificazione.
- nello specifico, i dati: i) devono essere solo visualizzati; ii) non devono essere raccolti, trascritti o memorizzati in alcun caso.

Al fine di procedere alle attività di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 o delle certificazioni equipollenti, i Soggetti Incaricati sono tenuti a:

1. scaricare l'applicazione "VerificaC19" su un dispositivo mobile protetto da antivirus. Tale applicazione consente di verificare la validità delle certificazioni verdi COVID-19 senza la necessità di avere una connessione internet (offline). L'Applicazione è gratuita e può essere scaricata da Appstore e Playstore. Per utilizzare correttamente VerificaC19 è necessario collegarsi una volta al giorno a una rete internet per aggiornare: i) l'elenco delle chiavi pubbliche che gli Stati Membri utilizzano per stabilire l'autenticità delle certificazioni; ii) l'Applicazione con nuove ed eventuali funzionalità operative. Come anticipato l'Applicazione funziona correttamente offline;
2. richiedere, secondo quanto stabilito dalla procedura recante: "Modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde COVID-19", di esibire la certificazione verde COVID-19 o una certificazione equipollente, compresa quella di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, in formato digitale oppure cartaceo. In caso di certificazione verde COVID-19, i controlli sono effettuati con "VerificaC19", scansionando il QR Code. A seguito della scansione, l'Applicazione riporterà le generalità dell'intestatario e potrà fornire i seguenti 3 risultati: 1) schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa; 2) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia; 3) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura. In caso di certificazione equipollente, compresa quella di esenzione dalla vaccinazione, il verificatore si limita a prendere visione delle generalità dell'intestatario e della validità della certificazione stessa. I Soggetti Incaricati/l'Incaricata/o sono/è autorizzati/a ad accertarsi dell'identità del possessore della certificazione richiedendo l'esibizione di documento d'identità in corso di validità e verificando la corrispondenza dei dati anagrafici riportati sullo stesso con quelli visualizzati dall'Applicazione o riportati sulla certificazione esibita;
3. trasmettere tempestivamente all'ufficio del personale gli atti inerenti alle attività di verifica effettuate (liste di controllo e verbali di contestazione).

I Soggetti Incaricati si impegnano a:

1. eseguire le verifiche con la dovuta diligenza;
2. eseguire le attività di trattamento dei dati personali connesse allo svolgimento delle verifiche degli accertamenti e nel rispetto della normativa vigente e ad attenersi alle istruzioni contenute nel presente atto.

Il presente atto si vuole con efficacia dalla data odierna e con durata fino a revoca.

Le successive **attività di accertamento** delle violazioni, **contestazione** delle violazioni e, se il caso, dell'inoltro degli atti al Prefetto, seguiranno le norme di legge di riferimento.

Del presente atto viene data comunicazione formale all'intero personale e ne viene data pubblicità sia mediante inserimento nel sito web della Procura sia in prossimità degli accessi, anche a beneficio di chiunque per motivi di lavoro faccia ingresso nella sede giudiziaria.

Cuneo, 13 ottobre 2021.

Il Procuratore
Onelio Dodero
3



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Cuneo

DECRETO LEGGE 21.9.2021 N.127

recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening”

Individuazione dei soggetti incaricati
della verifica di cui all’art. 9-quinquies, comma 1 D.L. n. 52/2021, come
modificato dall’art.1, c.1 D.L. n.127/2021

Il Procuratore, in qualità di datore di lavoro e capo dell’Ufficio Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo

PREMESSO CHE

1. Articolo 1, comma 1, del D.L. 21 settembre 2021, n. 127 che, con l’introduzione dell’articolo 9-quinquies nel D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ha esteso a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluso il personale delle amministrazioni, l’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) di cui all’articolo 9, comma 2, del predetto decreto, quale condizione per l’accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa. Tale obbligo è escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;
2. il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19. In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita – a prescindere da quale ne sia l’origine – non autorizza in alcun modo l’accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro;
3. i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto dei predetti obblighi;
4. entro il 15 ottobre 2021, i datori di lavoro individuano con atto formale i soggetti incaricati della verifica del possesso ed esibizione, a richiesta, della certificazione verde COVID-19 e atti equiparati;

5. in data odierna il sottoscritto ha adottato la *“Procedura per l’organizzazione delle verifiche delle certificazioni verdi COVID-19, c.d. green pass”*,

con il presente atto, il sottoscritto

INDIVIDUA

le Guardie particolari Giurate dipendenti della spa Allsystem, incaricata del servizio di vigilanza delle sedi giudiziarie:

Lino Barale; Mattia Berardengo; Antonio Capasso; Rocco Chinni; Nazmi Cufe; Giacomo De Lisa; Efsio Frau; Walter Grosso; Enrico Lamberti; Davide Lingua; Giulia Martini; Massimiliano Martini; Domenico Salvatore Mascia; Luigi Pappadia; Corrado Pellegrino; Davide Prandi; Michele Quaggio; Salvatore Romito; Ivan Serri; Fulvio Silvestro; Paola Tamburrano; Fabrizio Venneri

quali *“soggetti incaricati della verifica all’ingresso del posto di lavoro del possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19”* e di all’art. 9-quinquies del DL n. 52/2021 (di seguito: *“Soggetti Incaricati”*), conferendo loro tutti i poteri necessari per l’assolvimento degli obblighi di legge ed, in particolare, il potere di svolgere le attività di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 o delle certificazioni equipollenti, compresa quella di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 nel rispetto della *“Procedura per l’organizzazione delle verifiche delle certificazioni verdi COVID-19, c.d. green pass”*, nonché di allertare i *“Soggetti Incaricati dell’accertamento e contestazione della violazione degli obblighi”* in caso di verifica con esito negativo.

L’esecuzione delle attività di verifica comporterà per i Soggetti Incaricati un trattamento di dati personali, in caso di verifica con esito negativo, di cui l’Ufficio è Titolare. Pertanto, con il presente atto, il sottoscritto, munito dei necessari poteri, designa, altresì, ciascun Soggetto Incaricato, allo svolgimento dei trattamenti dei dati personali connessi all’esercizio del presente incarico ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del D.Lgs n. 196/2003 e fornisce agli stessi Soggetti Incaricati le seguenti istruzioni operative per l’esecuzione dei predetti controlli.

Le attività di verifica:

1. sono consentite esclusivamente per controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione verde COVID-19 o della certificazione equipollente, compresa quella di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, e per conoscere le generalità dell’intestatario;
2. devono svolgersi nel pieno rispetto della riservatezza e della dignità del soggetto controllato;
3. devono essere effettuate secondo la procedura recante: *“Procedura per l’organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde COVID-19”*. Non è consentito richiedere, né preventivamente, né successivamente alla verifica, copia delle certificazioni da controllare ovvero controllate. Inoltre, le attività di verifica non comportano, in alcun caso, la raccolta dei dati contenuti nella certificazione.
4. Nello specifico, i dati: i) devono essere solo visualizzati; ii) non devono essere raccolti, trascritti o memorizzati in alcun caso.

Al fine di procedere alle attività di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 o delle certificazioni equipollenti, i Soggetti Incaricati sono tenuti a:

1. scaricare l'applicazione "VerificaC19" su un dispositivo mobile protetto da antivirus. Tale applicazione consente di verificare la validità delle certificazioni verdi COVID-19 senza la necessità di avere una connessione internet (offline). L'Applicazione è gratuita e può essere scaricata da Appstore e Playstore. Per utilizzare correttamente VerificaC19 è necessario collegarsi una volta al giorno a una rete internet per aggiornare: i) l'elenco delle chiavi pubbliche che gli Stati Membri utilizzano per stabilire l'autenticità delle certificazioni; ii) l'Applicazione con nuove ed eventuali funzionalità operative. Come anticipato l'Applicazione funziona correttamente offline;
2. richiedere, secondo quanto stabilito dalla procedura recante: "Modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde COVID-19", di esibire la certificazione verde COVID-19 o una certificazione equipollente, compresa quella di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, in formato digitale oppure cartaceo. In caso di certificazione verde COVID-19, i controlli sono effettuati con "VerificaC19", scansionando il QR Code. A seguito della scansione, l'Applicazione riporterà le generalità dell'intestatario e potrà fornire i seguenti 3 risultati: 1) schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa; 2) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia; 3) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura. In caso di certificazione equipollente, compresa quella di esenzione dalla vaccinazione, il verificatore si limita a prendere visione delle generalità dell'intestatario e della validità della certificazione stessa. I Soggetti Incaricati/l'Incaricata/o sono/è autorizzati/a ad accertarsi dell'identità del possessore della certificazione richiedendo l'esibizione di documento d'identità in corso di validità e verificando la corrispondenza dei dati anagrafici riportati sullo stesso con quelli visualizzati dall'Applicazione o riportati sulla certificazione esibita;
3. trasmettere tempestivamente all'ufficio del personale gli atti inerenti alle attività di verifica effettuate (liste di controllo e verbali di contestazione).

I Soggetti Incaricati si impegnano a:

1. eseguire le verifiche con la dovuta diligenza;
2. eseguire le attività di trattamento dei dati personali connesse allo svolgimento delle verifiche nel rispetto della normativa vigente e ad attenersi alle istruzioni contenute nel presente atto. Il presente atto si vuole con efficacia dalla data odierna e con durata fino a revoca.

I Soggetti Incaricati delle attività di verifica saranno chiaramente riconoscibili mediante apposita tessera di identificazione.

Il presente incarico non comporta alcun diritto dei Soggetti Incaricati/dell'Incaricata a uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dal medesimo.

Del presente atto viene data comunicazione formale all'intero personale e ne viene data pubblicità sia mediante inserimento nel sito web della Procura sia in prossimità degli accessi, anche a beneficio di chiunque per motivi di lavoro faccia ingresso nella sede giudiziaria.

Cuneo, 13 ottobre 2021.

Il Procuratore
Onelio Dodero

3



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Cuneo

DECRETO LEGGE 21.9.2021 N.127

recante “*Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening*”

VERBALE DI VERIFICA ALL’ACCESSO

(art. 9-quinquiescomma 1, DL n. 52/2021)

CONTROLLO MASSIVO ALL’ACCESSO DELLA SEDE GIUDIZIARIA

Il giorno..... secondo le modalità di controllo **massivo all’accesso nella sede giudiziaria, individuate dall’azienda di vigilanza** per la verifica ai sensi dell’art. 9-*septies* del DL n. 52/2021 del possesso della certificazione verde COVID-19 o di certificazione equipollente, compresa quella di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 , si attesta che tutte le persone entrate nei locali della sede in data odierna sono state sottoposte al controllo del possesso della certificazione **con tecnologia** , con esito positivo.

La verifica all’accesso nella sede giudiziaria ha dato esito negativo, nel giorno, per le seguenti persone:

Cognome	Nome	Data di nascita	Esito controllo	Provvedimento di allontanamento	Sottoscrizione della persona controllata
			Negativo		

Il presente verbale viene inviato giornalmente all'Ufficio del personale per i provvedimenti di competenza.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Cuneo

DECRETO LEGGE 21.9.2021 N.127

recante “*Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening*”

VERBALE DI VERIFICA

(art. 9-septies, comma 5, DL n. 52/2021)

CONTROLLO A CAMPIONE DOPO L'ACCESSO

Il giorno..... secondo le modalità di controllo a campione successivo all'ingresso nella sede giudiziaria, individuate da per la verifica ai sensi dell'art. 9-septies del DL n. 52/2021 del possesso della certificazione verde COVID-19 o di certificazione equipollente, compresa quella di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 , nei locali dell'Ufficio sono state controllate le seguenti persone nel periodo

Cognome	Nome	Data di nascita	Esito controllo		Provvedimento di allontanamento	Sottoscrizione della persona controllata
			Positivo	Negativo		

Il presente verbale viene inviato al Servizio del personale giornalmente per i provvedimenti di competenza.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Cuneo

DECRETO LEGGE 21.9.2021 N.127

recante *“Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening”*

VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DEL MANCATO POSSESSO DEL CERTIFICATO VERDE COVID19 – VERIFICA MASSIVA ALL’ACCESSO
(art. 9-quinquies DL n. 52/2021)

Il giorno..... secondo le modalità di controllo individuate dall’Ufficio per la verifica ai sensi dell’art. 9-septies del DL n. 52/2021 del possesso della certificazione verde COVID-19 o di certificazione equipollente, compresa quella di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 , si attesta che:

- Il controllo si svolge in forma di **verifica all’accesso in modalità massiva**
- Il soggetto verificatore è rappresentato dai signori:

a tanto abilitati da formale atto di individuazione del allegato al presente verbale

- Il giorno... alle ore..... si è presentato il signor....., nato a il..... in qualità di il quale ha chiesto di fare accesso ai locali della sede giudiziaria.
- L’istante è stato reso edotto del fatto che, a norma di legge, l’accesso al luogo di lavoro è condizionato al possesso ed all’esibizione della certificazione verde COVID-19 o di certificazione equipollente, compresa quella di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 in corso di validità.
- La verifica della certificazione verde COVID-19, **eseguita attraverso l’applicazione “VerificaC19”**, 19 installata su dispositivo mobile a disposizione del soggetto verificatore, e mediante la lettura del codice a barre bidimensionale (c.d. QR Code) apposto sul certificato cartaceo esibito dal richiedente/ certificato digitale conservato su supporto informatico del richiedente, ha restituito **risultato negativo** con schermata rossa.
- La verifica è stata condotta nuovamente e più volte ed alla presenza di altro soggetto verificatore in possesso di analogo incarico dal datore di lavoro/dirigente ed allegato al presente atto, ha confermato l’esito negativo del controllo.
- **Oppure:** La verifica della certificazione equivalente alla certificazione verde COVID-19, eseguita mediante consultazione della documentazione cartacea prodotta dal richiedente/digitale conservata su supporto informatico del richiedente, ha avuto esito negativo per:

scadenza/mancanza dei requisiti richiesti dalle Circolari del Ministero della salute 30 luglio 2021 e 23 settembre 2021.

- **Oppure:** La verifica della certificazione di esenzione dalla alla vaccinazione anti SARS-CoV-2, eseguita mediante consultazione della documentazione cartacea prodotta dal richiedente/digitale conservata su supporto informatico del richiedente, ha avuto esito negativo per: scadenza/mancanza dei requisiti richiesti dalla Circolari del Ministero della salute 4 agosto 2021 e 5 agosto 2021.

- **Oppure:** a fronte della richiesta di esibizione, ai sensi dell'art. 9-septies, comma 1 del DL n. 52/2021, della certificazione verde COVID-19 o di certificazione equipollente, compresa quella di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 quale requisito obbligatorio di legge per l'accesso nei locali aziendali, l'istante ha negato il possesso del certificato.

Verificata l'assenza della condizione di legge per l'accesso nel luogo di lavoro ai sensi dell'art. 9-septies, comma 1 del DL n. 52/2021,

il sottoscritto, in qualità di accertatore a ciò abilitato con l'atto di individuazione sopra richiamato:

- **ACCERTA** l'assenza del requisito di legge previsto dall'art. 9-septies, comma 1, del DL n. 52/2021 in capo al sig.....;
- **CONTESTA LA VIOLAZIONE** prevista dall'art. 9-septies, comma 1, del DL n. 52/2021;
- impedisce quindi l'accesso ai locali della sede giudiziaria del sig.....

Il sig prende atto della preclusione all'accesso dovuta alla mancanza delle condizioni di legge.

Oppure: il sig....., a fronte della rappresentazione della preclusione all'ingresso ai locali della sede giudiziaria, evidenzia che:

.....

Poiché il sig..... ha dichiarato di essere dipendente dell'Ufficio, il presente verbale viene inviato all'ufficio del personale per l'adozione del provvedimento di sospensione della retribuzione previsto dall'art. 9-septies, comma 6 del DL n. 52/2021 per effetto dell'assenza ingiustificata ai sensi di legge.

Il verificatore verbalizzante

Il soggetto verificato

Data..... ora.....



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Cuneo

DECRETO LEGGE 21.9.2021 N.127

recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening”

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (c.d. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati personali acquisiti per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19, c.d. green pass, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 9-septies del DL n. 52/2021, introdotto dall’art. 3 del DL n. 127/2021.

Titolare del trattamento: Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo, piazza Galimberti n.7; c.a.p.12100; e-mail:procura.cuneo@giustizia.it; Sitoweb: www.procura.cuneo.it

Tipologia di dati personali trattati e di interessati

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:

- a) le generalità del lavoratore o di altro soggetto, nonché la validità, l’integrità e l’autenticità del green pass o di una certificazione equivalente ovvero le informazioni in merito allo stato di soggetto esente da vaccinazione anti COVID-19 riportate nella certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2;
- b) le generalità del lavoratore e il mancato possesso del green pass.

I dati personali oggetto di trattamento si riferiscono a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa quali dipendenti o lavoratori autonomi o imprenditori, anche sulla base di contratti esterni, ivi compresi i collaboratori non dipendenti.

Si segnala che, per il personale dell’Ufficio giudiziario, la presente informativa integra quella già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto di lavoro.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali saranno trattati per:

- a) finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 ai sensi dell’art. 9-septies del DL n. 52/2021, nonché di controllo dell’autenticità, validità e integrità della certificazione verde COVID-19 o della certificazione equivalente, compresa quella di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV. La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell’adempimento di un obbligo legale - il citato

art. 9-*septies* del DL n. 52/2021 - cui è soggetto il Titolare del trattamento. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR e, per le categorie particolari di dati personali, dell'art. 9, par. 2, lett. b) del GDPR, il trattamento non necessita del consenso dell'interessato;

- b) gestire ed eseguire il rapporto di lavoro, nonché svolgere le attività strettamente connesse e strumentali alla gestione e all'esecuzione dello stesso. La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell'esecuzione del contratto di lavoro di cui l'interessato è parte e nel perseguimento dei legittimi interessi del Datore di Lavoro a realizzare le attività organizzative connesse e strumentali alla gestione e all'esecuzione del rapporto di lavoro e, pertanto il trattamento non necessita del consenso dell'interessato [art. 9, par. 2, lett. b) del GDPR].

Inoltre, il Datore di Lavoro dell'Ufficio potrebbe trattare i dati personali per accertare, esercitare e difendere i propri diritti in sede giudiziaria, amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione. Tale trattamento si basa sull'interesse legittimo del Datore di Lavoro dell'Ufficio a tutelare i propri diritti.

Natura del conferimento dei dati personali

Il conferimento dei dati è necessario per l'accesso e la permanenza nel luogo di lavoro. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l'ingresso e di proseguire la permanenza edetermina l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge (assenza ingiustificata, sanzioni amministrative, sanzioni disciplinari nei casi previsti).

Modalità, ambito e durata del trattamento

Il trattamento è effettuato dai soggetti incaricati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo, a nome del Procuratore, che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.

Le certificazioni verdi COVID-19 sono verificate, al momento, salvo nuovi applicativi di fornitura ministeriale, esclusivamente tramite la App VerificaC19, scansionando il QR Code apposto sulle stesse. Le certificazioni equivalenti ai green pass e quelle di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 sono verificate mediante presa visione.

In nessun caso, vengono acquisite informazioni inerenti alla certificazione e al suo intestatario. L'identificazione dell'interessato e la registrazione dell'esito del controllo possono avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso o la permanenza nel luogo di lavoro (es. esito negativo) e per attestare lo svolgimento dei controlli.

I dati personali saranno comunicati al personale coinvolto e al Prefetto in caso di violazione accertata all'interno del luogo di lavoro.

Per i lavoratori con contratto esterno, i dati personali saranno comunicati al relativo datore di lavoro, in caso di accertamento del mancato possesso del green pass.

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati per la durata dei termini prescrizionali applicabili *ex lege* esclusivamente per finalità connesse all'adempimento di obblighi di legge o alla difesa di diritti del Titolare in sede giudiziaria.


Diritti degli interessati

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la relativa cancellazione. È altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione. Queste richieste potranno essere formalmente rivolte al Capo dell'Ufficio. Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187- Roma

Del presente atto viene data comunicazione formale all'intero personale e ne viene data pubblicità sia all'interno dell'Ufficio sia in prossimità degli accessi, anche a beneficio di chiunque per motivi di lavoro faccia ingresso nella sede giudiziaria.

Cuneo, 13 ottobre 2021.

Il Procuratore
Onelia Dodero





PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Cuneo

DECRETO LEGGE 21.9.2021 N.127

recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening”

INFORMATIVA PER DITTE E LAVORATORI ESTERNI

A decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente, 31 dicembre 2021) per accedere o permanere in questo Ufficio, quale luogo di lavoro tutti i lavoratori delle Ditte esterne sono tenuti a possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (c.d. *green pass*) in corso di validità (art. 9-*septies* del DL n. 52/2021, introdotto dal DL n. 127/2021).

Si ricorda che la certificazione viene rilasciata a seguito di vaccinazione, guarigione dal COVID-19 o test (antigenico rapido o molecolare, quest’ultimo anche su campione salivare) negativo.

La certificazione verde può essere prodotta in formato cartaceo o digitale e verrà controllata esclusivamente mediante lettura del QR Code apposto sulla stessa: il datore di lavoro non ha modalità alternative per il controllo (es. attraverso certificati medici che attestano l’esecuzione dei tamponi o della vaccinazione).

L’obbligo di possedere ed esibire, a richiesta, il *green pass* non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica (Circolari Ministero della salute del 4 agosto 2021 e 5 agosto 2021). Ai fini dell’ingresso nei luoghi di lavoro, tali soggetti sono tenuti a esibire, su richiesta, la relativa certificazione.

La legge sanziona il datore di lavoro se non organizza e non effettua i controlli e non individua formalmente soggetti preposti agli stessi e il lavoratore se non possiede ed esibisce a richiesta il *green pass*.

Ai fini dell’accesso presso i nostri luoghi di lavoro, le verifiche verranno effettuate secondo la “Procedura per l’organizzazione delle verifiche delle certificazioni verdi covid-19, c.d. *green pass*” (in

allegato). Vi invitiamo a trasmettere il documento ai Vostri lavoratori che accedono ai nostri luoghi di lavoro, sollecitandoli a prenderne visione e ad attenersi alle indicazioni in essa contenute.

Vi informiamo che, in caso di mancato possesso e/o presentazione di un *green pass* valido, **il lavoratore non potrà fare accesso ai nostri locali o, in caso di controllo all'interno, dovrà abbandonare immediatamente i locali.**

Pertanto, si sottolinea che, a tutti i fini di Legge, non sarà possibile accettare la prestazione lavorativa e contrattuale.

Si invita, quindi, a volersi assicurare che il lavoratore sarà in possesso di *green pass* valido al momento dell'accesso presso questa sede giudiziaria.


Questo Ufficio si riserva di valutare le eventuali conseguenze negative delle scelte personali sull'organizzazione del lavoro e sull'attività produttiva.

Ringrazio.

Cuneo, 13 ottobre 2021.

Il Procuratore

Onelio Doderò





PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Cuneo

DECRETO LEGGE 21.9.2021 N.127

recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening”

INFORMATIVA PER I LAVORATORI PUBBLICI

A decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente, 31 dicembre 2021), tutti i lavoratori della Pubblica Amministrazione per **accedere ai luoghi di lavoro** sono tenuti a **possedere ed esibire, a richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. *green pass*) in corso di validità** (art. 9-quinquies D.L. 22 aprile 2021 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e così inserito dall’art.1, c.1 D.L. n.127/2021).

Si ricorda che il *green pass* viene rilasciato a seguito di vaccinazione, o guarigione dal COVID-19 o test negativo (antigenico rapido o molecolare, quest’ultimo anche su campione salivare).

La certificazione verde può essere esibita al datore di lavoro, o ad altro soggetto incaricato, come nel caso di questo Ufficio, in formato cartaceo o digitale e verrà controllata esclusivamente mediante lettura del QR Code apposto sulla stessa.

Il datore di lavoro non ha modalità alternative per il controllo (es. attraverso certificati medici che attestano l’esecuzione della vaccinazione o del tampone).

L’obbligo di possedere ed esibire, a richiesta, il *green pass* non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica (Circolari Ministero della salute 4 agosto 2021 e 5 agosto 2021). Ai fini dell’ingresso nei luoghi di lavoro, costoro sono, però, tenuti a esibire, su richiesta, la relativa certificazione, che verrà controllata mediante la presa visione della stessa.

Il possesso della certificazione verde **non fa venir meno gli obblighi di comunicazione che incombono al lavoratore che dovesse contrarre il Covid-19**. In tal caso, pertanto, l’interessato dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde, eventualmente già acquisita, **non autorizzerà l’accesso o la permanenza** nei luoghi di lavoro.

Il **controllo** della disponibilità della certificazione verde avrà luogo **all'ingresso**, mediante gli apparati in uso al personale addetto, il quale provvederà anche ad adempiere le disposizioni già date per contenere il rischio epidemiologico dall'esterno e per tutelare l'ambiente interno (come da ultimo con il provvedimento 10.9.2021).

Il controllo all'atto dell'accesso al luogo di lavoro sarà effettuato attraverso strumentazione esclusivamente automatizzata che dovrà consentire l'immediata identificazione per la comunicazione agli uffici competenti a rilevare la presenza o l'assenza dal servizio (l'ufficio del personale); verificato che l'assenza dal servizio non sia dovuta ad altro motivo legittimo, il responsabile dell'Ufficio del Personale provvederà a comunicare all'interessato l'assenza ingiustificata rilevata.

In particolare, il controllo sul possesso delle certificazioni verdi COVID-19 sarà effettuato con le modalità indicate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del D.L. n. 52/2021, così come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2021 e successive modifiche e integrazioni.

In adempimento della disciplina sul trattamento dei dati personali non è comunque consentita la raccolta dei dati relativi alle certificazioni esibite dai lavoratori, né la conservazione della loro copia.

Se il dipendente non possiede ed esibisce, a richiesta, il *green pass* e, in particolare, se:

- **comunica**, prima di presentarsi al lavoro, di non avere il *green pass* (per quel giorno ed eventualmente per giorni successivi);
- **si presenta** senza *green pass* valido all'ingresso del luogo di lavoro;

sarà considerato **“assente ingiustificato”** (per quel giorno e per i giorni indicati nell'eventuale sua comunicazione) e **non** verrà retribuito.

In questi casi, il lavoratore **non** potrà accedere al luogo di lavoro, ma avrà diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non subirà sanzioni disciplinari.

Qualora, invece, il **controllo** avvenga **dopo l'ingresso**, ossia all'interno dell'Ufficio e il dipendente non sia in possesso o non esibisca un *green pass* valido, verrà allontanato, la giornata sarà considerata come **“assenza ingiustificata”** e non retribuita, nonché sarà soggetto ad una sanzione amministrativa irrogata dal Prefetto, restando anche ferme le conseguenze disciplinari previste dall'ordinamento di appartenenza del personale.

Come rilevato, il dipendente che all'ingresso non esibisce o comunque rifiuta l'esibizione del *green pass*, nonché il lavoratore sorpreso sul luogo di lavoro senza *green pass* è considerato **assente ingiustificato**. In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, incluse anche le eventuali giornate festive o non lavorative, ossia fino all'esibizione del *green pass*, al lavoratore **non** è dovuto alcun compenso o emolumento comunque denominati, né di carattere fisso e continuativo, né di carattere accessorio o indennitario, incluse tutte le componenti della retribuzione, anche di natura previdenziale, previste per la giornata lavorativa non prestata. I giorni di assenza non giustificata **non** concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.

Dunque, le giornate di assenza ingiustificate **sono considerate servizio non utile a tutti gli effetti** (previdenziale, di anzianità di servizio o per la maturazione di classi o scatti economici, o per l'avanzamento).

Il quadro *sanzionatorio* sopra delineato non esclude, ovviamente, le responsabilità penale per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o di utilizzo della certificazione altrui.

Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore senza certificazione verde o in caso di rifiuto a esibirla sia adibito a **lavoro agile** in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza

Ai fini dell'**accesso** e della **permanenza** presso i nostri luoghi di lavoro, le verifiche verranno effettuate secondo la procedura per l'organizzazione delle verifiche data con la "Procedura per l'organizzazione delle verifiche delle certificazioni verdi covid-19, c.d. *green pass*" (in allegato), con l'invito a prenderne visione e ad attenersi alle indicazioni in essa contenute.

Poiché il possesso del *green pass* valido o la sua mancanza possono incidere profondamente sulle scelte organizzative dell'Ufficio, per consentire di organizzare e programmare adeguatamente e tempestivamente le attività, si chiede che tutti i lavoratori vogliano comunicare settimanalmente al Responsabile dell'Ufficio del Personale, tramite e-mail eventuali **periodi nei quali non saranno in possesso del green pass**. Parimenti, il personale delle Aliquote di polizia giudiziaria farà la comunicazione al proprio Responsabile.

La comunicazione pervenuta tempestivamente sarà considerata ai fini dell'organizzazione delle attività, in quanto **si presume che i lavoratori che non avranno effettuato la predetta comunicazione saranno, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, in possesso della certificazione verde COVID-19**, che sarà comunque controllata secondo le modalità indicate nella "Procedura per l'organizzazione delle verifiche delle certificazioni verdi covid-19, c.d. *green pass*", e che dovrà, comunque, avere validità per l'intero arco della durata della prestazione lavorativa.

Ringrazio.

Cuneo, 13 ottobre 2021.

Il Procuratore
Onelio Dadlerò

